

**Proposta di legge regionale: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2  
“Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)”**

**Relazione illustrativa**

La sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020 ha dichiarato l’illegittimità di una norma della legge regionale lombarda in materia di servizi abitativi nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell’occupazione) ultraquinquennale sul territorio regionale come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica: il giudice delle leggi ne ha rilevato il contrasto sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché causa di un’ irragionevole disparità di trattamento a danno di chi non sia in possesso di tale requisito, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., perché il suddetto requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.

Sebbene la sentenza citata operi, com’è ovvio, esclusivamente nei confronti della legge regionale della Regione Lombardia oggetto dell’impugnativa, sono attualmente pendenti, sia in sede civile che amministrativa, alcuni giudizi nei quali i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 2/2019 della Regione Toscana per quanto attiene proprio al requisito di accesso ai bandi, analogo a quello della suddetta legge lombarda (*“residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi”*).

La pregiudiziale di costituzionalità è, pertanto, all’esame dell’autorità giurisdizionale che dovrà valutarne la rilevanza e non manifesta infondatezza e, in caso positivo, sospendere il giudizio per sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Tale recente orientamento della Corte costituzionale induce a considerare altamente probabile un intervento del giudice delle leggi analogo a quello operato nei confronti della legge lombarda, e spinge quindi ad apportare una modifica della legge regionale n.2/2019, consistente nell’eliminazione del requisito di accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi costituito dalla durata quinquennale della residenza anagrafica o della sede lavorativa nel territorio regionale (requisito contenuto nell’allegato A della l.r. 2-2019).

Resta invece in vigore la disposizione (recata dall’allegato B della ridetta legge) che prevede il criterio della storicità di presenza di un componente del nucleo familiare richiedente, criterio riferito all’ambito territoriale del bando di assegnazione degli alloggi, come elemento di premialità nella formazione della graduatoria degli aventi

diritto (premieria consistente nell'attribuzione di un determinato punteggio, crescente all'aumentare della durata di presenza in tale ambito).

Con la presente proposta di legge si operano altresì due modifiche di carattere manutentivo volte ad eliminare un refuso e a meglio specificare il significato di un'espressione (rispettivamente negli allegati A e B).